



LEGAMBIENTE
ONLUS

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(art.5, c.2, del d. lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.)

**Alla cortese attenzione del
Sig.Sindaco / della Sig.ra Sindaca**

Il sottoscritto Stefano Ciafani, presidente e legale rappresentante pro tempore di Legambiente onlus (come risulta da verbale di nomina e da documento di identità allegati), con sede legale in Roma, via Salaria n. 403, Associazione di Tutela Ambientale riconosciuta dal Ministro dell'Ambiente con D.M. 29.02.1987 ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 349/1986, associazione che prevede nel proprio statuto (in allegato) la promozione di ogni azione diretta a contrastare i reati e le illegalità ambientali, in ogni loro declinazione, nonché la corruzione e la criminalità nelle sue diverse forme, nell'ambito di uno studio sull'abusivismo edilizio in Italia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.,

CHIEDE

l'accesso ai seguenti dati:

- 1) Numero di ordinanze di demolizione di manufatti abusivi emesse dai suoi uffici dal 2004 al 31/12/2020;
- 2) Numero di ordinanze di demolizione eseguite (con intervento di rimozione fisica dell'abuso) nel suo Comune dal 2004 al 31/12/2020;
- 3) Numero di immobili abusivi trascritti nella proprietà immobiliare del suo Comune dal 2004 al 31/12/2020.
- 4) Numero di ordinanze di demolizione non eseguite e trasmesse all'Ufficio del Prefetto, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n.120 dell'11 settembre 2020 (conversione in legge del DL semplificazioni).

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.legambiente.it; di essere a conoscenza del fatto che:

- la Circolare n. 2/2017 redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo con ANAC al fine di "promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato" ha precisato che la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre modulistica per la presentazione di una richiesta di accesso generalizzato è prevista "al solo fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e senza che ne derivino limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande" e che "in ogni caso, l'uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale dell'amministrazione non può comportare l'inammissibilità o il rifiuto della richiesta" vd. §3.4. "Istruzioni per l'uso: modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato";



LEGAMBIENTE ONLUS

- qualora la domanda sia presentata insieme alla copia del documento d'identità questa deve ritenersi valida se “nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa)” vd. §3.3. “Le modalità di invio della richiesta”.
- la richiesta non deve essere motivata, il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali;
- della presente domanda sarà data notizia ad eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;
- l'accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;
- nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo. Allega alla presente copia dello statuto dell'associazione; del verbale di nomina e del documento di identità del legale rappresentante.

Roma, 1 febbraio 2021

IL RICHIEDENTE
Presidente nazionale Legambiente
Stefano Ciafani

*Nota informativa sul trattamento dei dati personali.
La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003*



ALLEGATO **B**
AL N. **47651/32946**

DI REPERTORIO




I LEGAMBIENTISTI

ALLEGATO **B** AL N° _____ / _____ DI REPERTORIO

STATUTO DI LEGAMBIENTE NAZIONALE

Associazione di Promozione Sociale - APS

APPROVATO AL XI CONGRESSO NAZIONALE
Roma, 22 giugno 2019





COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 | Denominazione

Legambiente Nazionale è un'associazione di cittadini a diffusione nazionale. È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Legambiente Nazionale APS", Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione usa la denominazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e Ets o la locuzione Enti del Terzo Settore in conformità alla normativa vigente.

L'associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo equivalente "ONLUS".

Art. 2 | Sede

Legambiente Nazionale ha sede legale a Roma. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei delegati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Anche l'eventuale modifica della denominazione sociale potrà essere decisa dall'Assemblea dei delegati. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera dell'Assemblea dei delegati.

Art. 3 | Autonomia e assenza di scopi di lucro

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'Associazione si riconosce nei valori della Costituzione italiana quale irrinunciabile fondamento della convivenza civile.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4 | Attività d'interesse generale

L'Associazione opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, così come previsto dall'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5 lettera o) del Decreto Legislativo n. 117/2017;



- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 5 | Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d'informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti modalità:

- a. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b. produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d. gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e. realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini ad esempio attraverso la *citizen science* in difesa dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e riguardo i cambiamenti climatici;
- f. svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;
- g. sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h. promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- i. diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti, l'uso eccessivo di pesticidi (prodotti fitosanitari) e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- j. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- l. promuovere attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, od uccisione non necessaria, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;
- m. realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli animali;

- n. sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, il Servizio di Vigilanza Ambientale volontaria, per brevità SVA, per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna, della flora, del suolo, dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- o. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico anche al fine di ridurre le disuguaglianze e di accrescere la giustizia ambientale e sociale con l'obiettivo di migliorare la coesione sociale ed il benessere per tutti;
- p. promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali della regione;
- q. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- r. promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e d'intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- s. promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- t. attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- u. realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione ambientale;
- v. gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- w. promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, alla riduzione delle disuguaglianze, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, e all'incremento della giustizia climatico-ambientale e sociale, difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
- x. promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
- y. promuovere, realizzare e organizzare attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, allo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti e della filosofia, cultura e pratica del camminare per il benessere fisico e mentale delle persone, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna, di formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti, precari energetici (*fuel poverty*), migranti e migranti ambientali;
- z. utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
- aa. contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:
- organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
 - promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, degli ecoreati ed



- ecomostri, dell'abusivismo edilizio, della corruzione, di ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;
- valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità, gestione di beni, immobili e imprese sequestrate e/o confiscate;
 - promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.

Le attività di interesse generale di cui all'art.4 del presente statuto potranno altresì essere svolte attraverso le seguenti ulteriori azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, *coworking* e *fab lab* a tematica ambientale, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera dell'Assemblea dei delegati, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 | Attività diverse

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito Decreto Ministeriale, attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei delegati in forma ordinaria.


Art. 7 | Volontari e attività di Volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Segreteria, fatte salve le specifiche previsioni di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 8 | Soci

Sono soci di Legambiente Nazionale le persone fisiche e i Comitati regionali e i Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano. La base associativa deve essere composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche e/o a 3 associazioni di promozione sociale, e può comprendere anche Enti del Terzo Settore o





senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei soci costituiti come associazioni di promozione sociale.

Tutti i soci maggiorenni partecipano alle decisioni associative mediante i propri delegati eletti nell'Assemblea dei delegati secondo le modalità stabilite dalla stessa.

Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi sociali, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei delegati nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal d.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche - quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, collettivo, insegnante, etc. - si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Segreteria, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione, entro il termine di 60 giorni. L'associato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal giorno successivo a quello di accoglimento della domanda di iscrizione.

La delibera della Segreteria sull'accoglimento va comunicata all'associato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea dei delegati o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

Le esclusioni sono decise dalla Segreteria a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie, delle delibere dell'Assemblea dei delegati o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi sociali.

Il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei delegati che si pronuncerà alla prima seduta utile.

In caso di comprovata urgenza, la Segreteria può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio, dandone immediata comunicazione scritta al socio sospeso. Tale decisione andrà ratificata dalla Segreteria che eventualmente può deliberare l'esclusione del socio. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione, la Segreteria dovrà dare immediata comunicazione scritta al socio escluso, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea dei delegati o ad altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima seduta utile.

I soci espulsi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, pagando la quota d'iscrizione.

La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.

I soci persone fisiche eleggono annualmente, mediante una apposita assemblea, i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dei delegati nella misura di un membro per ogni 400 soci con un massimo del 10% dei membri dell'Assemblea dei delegati.

Art. 9 | Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti:


- essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione;
- avere l'elettorato attivo e passivo anche per il tramite dei propri rappresentanti eletti negli organi;
- recedere dall'Associazione.

I Soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare alla Segreteria almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 | Organi associativi





Gli organi di Legambiente nazionale sono:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- l'Assemblea dei delegati;
- il Presidente/la Presidentessa e il Direttore Generale/la Direttrice Generale;
- la Segreteria;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;

Art. 11 | Modalità di votazione degli organi sociali

Le decisioni degli organi sociali avvengono normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti

Art. 12 | Modalità di svolgimento dei Congressi

Nello svolgimento dei Congressi deve essere garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni purché raccolgano il 2% degli aventi diritto al voto. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché presentate da almeno il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.

Art. 13 | Congresso

Il Congresso si svolge di norma ogni 4 anni ed è il massimo organismo dirigente dell'associazione. Il Congresso è preparato attraverso le Assemblee regionali dei soci e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dell'associazione, secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei delegati uscente.

Art. 14 | Congressi straordinari

I Congressi straordinari possono essere convocati dal Presidente su richiesta del Consiglio approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei Comitati regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che rappresentino 1/10 degli iscritti o dal 50%+1 dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Art. 15 | Compiti del Congresso

Il Congresso ha il compito di:

- discutere, definire e approvare il progetto associativo;
- eleggere l'Assemblea dei delegati e il Consiglio;
- eleggere il Collegio dei Garanti.

Art. 16 | Membri del Consiglio

Fanno parte del Consiglio: i membri eletti dal Congresso, i Presidenti e i Direttori regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano regolarmente eletti, i membri dell'Assemblea dei delegati.

Art. 17 | Modalità di convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Presidente nazionale ed ha come scopo l'aggiornamento e la modifica delle indicazioni congressuali e la definizione degli obiettivi politici e organizzativi di Legambiente. Può convocare il Congresso nazionale straordinario.


Il Consiglio viene convocato dall'Assemblea dei delegati o dal Presidente. Può inoltre essere convocato qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti.

La convocazione avverrà tramite affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via telematica almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede nazionale purché in Italia, dell'ora e degli argomenti all'o.d.g..

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee.

Art. 18 | Membri dell'Assemblea dei delegati

Fanno parte dell'Assemblea dei delegati i membri eletti dal Congresso, la Presidenza nazionale del Centro d'Azione Giuridica di Legambiente nazionale, la Presidenza nazionale del Comitato Scientifico, i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano e i membri eletti ogni anno



dall'Assemblea dei soci persone fisiche di Legambiente Nazionale (nella misura di un membro per ogni 400 soci persone fisiche di Legambiente Nazionale con un massimo del 10% dei membri dell'Assemblea dei delegati).

Art. 19 | Modalità di convocazione dell'Assemblea dei delegati e sue deliberazioni

L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l'altro. Viene convocata dal Presidente, o qualora lo richieda almeno la metà dei componenti dalla Segreteria o qualora lo richieda un numero di delegati che rappresenti almeno 1/10 dei delegati stessi.

Le Assemblee sono convocate tramite affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via telematica almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

La convocazione deve contemplare il giorno, l'ora, la sede della seduta, l'ordine del giorno coi punti oggetto del dibattito, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

L'Assemblea dei delegati può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. In caso di comprovata necessità e/o impedimento, l'approvazione dei bilanci può essere posticipata, comunque entro e non oltre il 30 giugno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano le loro precipue responsabilità, i componenti della Segreteria non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito, appositamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delegati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea dei delegati.

Il Segretario dell'Assemblea dei delegati è designato dall'assemblea.

L'Assemblea dei delegati ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- tenere conto delle indicazioni del Consiglio;
- convocare il Consiglio;
- approvare le modifiche dello Statuto nazionale;
- approvare le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- nominare e revocare tra i suoi membri il Presidente, il Direttore Generale e l'Amministratore,
- nominare e revocare i componenti della Segreteria e determinare le modalità di funzionamento di tale organo;
- modificare la denominazione sociale, la sede legale;
- nominare e revocare l'Organo di controllo e di Revisione Legale dei conti;
- nominare e revocare la Presidenza nazionale del Comitato Scientifico;
- nominare e revocare la Presidenza nazionale del Centro d'Azione Giuridica;
- controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo di Legambiente su proposta della Segreteria nazionale;
- stabilire le quote sociali annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
- convocare annualmente l'Assemblea dei Circoli;



- confermare o rigettare il provvedimento della Segreteria di esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
- deliberare sulla realizzazione di attività diverse fatta salva l'indicazione di altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il regolamento che norma il funzionamento dell'Assemblea dei delegati;
- approvare il Codice Etico e di Condotta e di nominare e revocare il Comitato Etico di Vigilanza;
- deliberare la convocazione del Congresso Straordinario;
- istituire eventuali altre sedi secondarie dell'Associazione; deliberare l'apertura di delegazioni, uffici e circoli all'estero;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo secondo quanto previsto all'art. 45 del presente statuto.

Art. 20 | Presidente

Il Presidente rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. In particolare convoca e presiede il Consiglio, l'Assemblea dei delegati e la Segreteria. Il Presidente propone all'Assemblea dei delegati la nomina della Segreteria di cui è membro di diritto. È nominato dall'Assemblea dei delegati tra i suoi membri iscritti a Legambiente, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Adotta, in caso di necessità, atti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica della Segreteria.

Art. 21 | Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nazionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza legale e la legittimazione attiva e passiva in giudizio dell'Associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti dei Comitati regionali per questioni attinenti all'ambito regionale o che, in relazione allo stesso, interessino anche a quello delle regioni contermini. In ogni caso, per agire ovvero resistere in giudizio, i medesimi debbono essere stati previamente autorizzati dal Presidente della Legambiente Nazionale.

Art. 22 | Direttore Generale

Il Direttore generale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede nazionale e le sedi locali. È nominato dall'Assemblea dei delegati tra i suoi membri iscritti a Legambiente e rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, il Direttore generale lo sostituisce, svolgendo funzioni di vice Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione, limitandosi allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, sino alla nomina tempestiva del nuovo Presidente. È membro di diritto della Segreteria nazionale. Convoca e presiede almeno ogni tre mesi la Conferenza dei Comitati regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23 | La Segreteria


La Segreteria coadiuva il Presidente e il Direttore Generale nell'esercizio delle loro funzioni. È l'organo associativo responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea dei delegati, della gestione e dell'amministrazione. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea dei delegati che nomina la nuova Segreteria. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea dei delegati tra gli iscritti di Legambiente e sono rieleggibili. Il Presidente e il Direttore sono membri di diritto della Segreteria.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti della Segreteria, gli stessi saranno sostituiti, su proposta della Segreteria stessa, dall'Assemblea dei delegati.

La Segreteria può proporre all'Assemblea dei delegati, con parere motivato, nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8 rispetto ai componenti della Segreteria in carica. I membri in aumento dovranno comunque essere eletti dall'Assemblea dei delegati.

La carica di componente della Segreteria si perde:

- a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta;
- b) per revoca da parte dell'Assemblea dei delegati, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione;





Venendo meno la maggioranza dei componenti della Segreteria, entro 90 giorni viene convocata l'Assemblea dei delegati affinché si provveda all'elezione dell'intera nuova Segreteria.

Art. 24 | Modalità di convocazione della Segreteria e sue deliberazioni

La Segreteria è convocata dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti o dalla maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsi, nonché d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione della Segreteria è valida con la presenza di tutti i componenti in carica. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono valide quando presenza la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza degli intervenuti. La Segreteria è investita dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei delegati.

La Segreteria ha il compito di:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attuare le decisioni dell'Assemblea dei delegati e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea dei delegati;
- coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento dell'Associazione;
- predisporre per l'Assemblea dei delegati il programma annuale di attività;
- presentare annualmente all'Assemblea dei delegati per l'approvazione il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio sociale qualora lo si ritenga opportuno e comunque qualora divenga obbligatorio a causa del superamento dei limiti di legge;
- conferire procure generali e speciali;
- proporre all'Assemblea dei delegati i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e/o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- deliberare in ordine all'affiliazione dei circoli;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei delegati;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

Art. 25 | Amministratore

L'Amministratore dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del Direttore Generale, a firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera dell'Assemblea dei delegati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 26 | Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente. Opera mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento, e in stretto contatto con l'Assemblea dei delegati. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente.

Art. 27 | Nomina e regolamento della Presidenza del Comitato Scientifico

L'Assemblea dei delegati nomina la Presidenza del Comitato scientifico, composta da uno o più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì il regolamento e su proposta della Presidenza del Comitato scientifico la designazione dei membri dello stesso.



Art. 28 | Centro d'Azione Giuridica

Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente - in breve Ce.A.G. - è l'organismo tecnico deputato, direttamente o attraverso le sue articolazioni regionali, a supportare, assistere e patrocinare Legambiente, i Comitati regionali, i Comitati delle Province autonome e i Circoli, negli affari legali, giudiziari e non giudiziari, che la vedono ad ogni titolo o ragione coinvolta, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, dei diritti civili, della persona umana, delle specie animali e vegetali e della legalità nonché tutte quelle necessarie per il perseguimento degli scopi associativi e per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione.

Supporta, altresì, Legambiente nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi, di ogni rango, ed espleta ogni attività consentita nella formazione dei provvedimenti amministrativi. Inoltre, promuove iniziative di studio e di ricerca mediante convegni, seminari, incontri e pubblicazioni. In stretto collegamento con l'Assemblea dei delegati e/o la Segreteria elabora e propone iniziative volte alla produzione, al coordinamento ed all'applicazione di corpi legislativi e/o di singole norme, legislative e regolamentari, necessarie alla tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali e del paesaggio, dei diritti civili, della persona umana, del diritto alla salute, delle specie animali e vegetali e della legalità e della qualità dei consumi nonché di ogni altro fine riconosciuto dallo statuto della Legambiente Nazionale. Per il perseguimento di tutti i fini su indicati può stabilire rapporti di scambio e di collaborazione con enti, organismi ed istituti culturali e scientifici, sia pubblici sia privati, anche a livello internazionale.

Art. 29 | Nomina della Presidenza del Centro di Azione Giuridica e regolamento

Possono chiedere di aderire al Ce.A.G. Avvocati, praticanti avvocati, giuristi e operatori del diritto che condividono i valori, gli interessi e gli scopi dell'Associazione e dichiarino di conformarsi allo statuto di quest'ultima e al regolamento di funzionamento del Centro di Azione Giuridica. Sulla richiesta di adesione delibera la Presidenza del Ce.A.G. avverso la cui decisione è possibile presentare richiesta di riesame all'Assemblea dei delegati che deciderà in ultima istanza sulla richiesta di ammissione. La Presidenza, composta da uno o più Presidenti individuati tra gli aderenti al Ce.A.G., è nominata dall'Assemblea dei delegati di Legambiente Nazionale su proposta dell'Assemblea degli Aderenti al Ce.A.G.. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro di Azione Giuridica sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati di Legambiente Nazionale su proposta della Presidenza dei Ce.A.G..

L'organo del Comitato regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano competente, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, su designazione degli aderenti operanti nell'ambito del Ce.A.G. regionale, nomina il Presidente o la Presidenza di quest'ultimo.

Art. 30 | Conferenza dei Comitati regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

La Conferenza dei Comitati regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle linee definite dall'Assemblea dei delegati e di concerto con la Segreteria nazionale e i Responsabili di settore concorre a coordinare l'iniziativa nazionale dell'associazione. Viene convocata dal Direttore Generale.

Art. 31 | Comitati territoriali e Circoli

I Comitati regionali e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono una articolazione territoriale di Legambiente di cui sono soci. Aderiscono a Legambiente anche i Circoli aperti all'estero.

I Circoli in Italia aderiscono a Legambiente Nazionale e sono base associativa dei Comitati regionali e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

I Comitati Regionali e i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio regionale e provinciale secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità e gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento con carattere autonomo tra Circoli e tra Comitati regionali.

Sono base associativa dei Comitati regionali tutti i Circoli che ricadono nel proprio ambito territoriale e che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale a seguito di comunicazione da parte di Legambiente Nazionale inviata all'organo direttivo regionale competente. Sono base associativa dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano le persone fisiche e i Circoli che ricadono nel proprio ambito territoriale e che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale a seguito di comunicazione da parte di Legambiente Nazionale inviata all'organo direttivo territoriale competente.

Per costituire un nuovo Circolo, è necessaria l'affiliazione a Legambiente Nazionale, previo consenso dell'organo associativo previsto dagli statuti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano di appartenenza. In caso di mancato consenso, i promotori del nuovo circolo possono ricorrere



all'Assemblea dei delegati di Legambiente Nazionale che si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di affiliazione.

Legambiente Nazionale potrà attivare o disattivare, a seconda delle necessità, circoli all'estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo, cooperazione ed incremento delle reti e relazioni internazionali. Per costituire circoli all'estero è necessaria l'affiliazione a Legambiente Nazionale, da rinnovare annualmente. I circoli dell'Associazione all'estero operano in conformità allo statuto nazionale uniformato alla legislazione del paese estero. Il funzionamento di questi ultimi verrà stabilito attraverso un apposito regolamento approvato su proposta della Segreteria nazionale all'Assemblea dei delegati.

Art. 32 | Modalità di funzionamento dei Comitati territoriali

Gli Statuti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono uniformati ai principi statuari di Legambiente Nazionale. Gli organismi dirigenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità. Essi sono: l'Assemblea regionale (Assemblea provinciale nel caso dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) dei soci, il Consiglio direttivo, ove statutariamente previsto, e Segreteria regionale (Segreteria provinciale nel caso dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) e/o Ufficio di Presidenza o organo similare. Il Presidente regionale e il Direttore regionale (il Presidente e il Direttore provinciale dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) vengono eletti dall'Assemblea regionale dei soci o dal Consiglio direttivo regionale (Assemblea provinciale o Direttivo Provinciale nel caso di Comitato delle Province Autonome di Trento e Bolzano); essi coordinano le attività dell'associazione e, se previsto dallo statuto dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dei Comitati territoriali.

Art. 33 | Relazioni associative con i Comitati territoriali

In caso di gravi violazioni dei principi statuari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei delegati di Legambiente e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità e del buon nome dell'associazione, su proposta motivata della Segreteria, a seguito di un suo richiamo formale infruttuoso, l'Assemblea dei delegati di Legambiente Nazionale delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano di Legambiente. La Segreteria, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, designa un Coordinatore regionale o provinciale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale.

Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale o del Comitato delle Province Autonome di Trento e Bolzano e di convocare l'Assemblea Regionale (Assemblea provinciale nel caso dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) dei soci per l'elezione dei nuovi organismi dirigenti da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro quaranta giorni dalla sua ricezione, ricorso al Collegio dei Garanti nazionale i quali decidono, entro quaranta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l'annullamento del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art. 34 | Relazioni associative con i Circoli

Nel caso di comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, o di mancato rispetto delle norme statuarie o delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente o dell'Assemblea regionale dei soci da parte di un Socio-Circolo del Comitato regionale, i competenti organi regionali possono deliberare l'esclusione da socio secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti. Qualora l'Assemblea regionale dei soci confermi il provvedimento di esclusione, il Consiglio direttivo regionale dovrà darne apposita comunicazione scritta all'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale al fine di valutare la revoca dell'affiliazione dello stesso. Qualora Legambiente nazionale venisse a conoscenza di un comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, del mancato rispetto delle norme statuarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati da parte di un Circolo di Legambiente, la Segreteria di Legambiente Nazionale, potrà chiedere all'Assemblea regionale dei soci, dopo un richiamo infruttuoso, d'intervenire per procedere all'esclusione da socio; qualora tale richiesta rimanesse disattesa, ha diritto di ritirare l'affiliazione con conseguente decadenza da socio del Comitato regionale di appartenenza.

Avverso la decisione dell'Assemblea dei delegati il Circolo può presentare ricorso al Collegio dei Garanti così come previsto dall'art. 40 del presente statuto. Il ricorso non ha effetti sospensivi. La perdita per qualunque





causa della qualità di socio, comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

Art. 35. Servizio di Vigilanza Ambientale volontario

Legambiente istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale volontario, in breve SVA, per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna, della flora, del suolo, dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti e per ogni altra vigilanza volontaria che la normativa dovesse novellare e/o istituire per le associazioni di protezione ambientale. Le modalità di organizzazione e funzionamento del SVA volontario sono disciplinate da apposito Regolamento nazionale approvato dall'Assemblea dei delegati di Legambiente. Il SVA volontario di Legambiente opera in autonomia e in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione, le articolazioni associative regionali e i circoli di Legambiente.

L'organo regionale competente, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e nel rispetto della legislazione regionale, nomina o partecipa alla nomina del responsabile del SVA volontario regionale.

Art. 36 | Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati;
- d) il libro delle adunanze della Segreteria.

L'Associazione deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE

Art. 37 | incompatibilità delle cariche sociali

La candidatura, l'elezione e la nomina in organismi di rappresentanza istituzionale di Circoscrizioni, Municipi e simili, Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Parlamento nazionale ed europeo e Governo è incompatibile con la carica di Presidente di circolo, Presidente e Direttore del Comitato regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, Presidente nazionale e Direttore generale. Pertanto, la candidatura, l'elezione o la nomina comportano la decadenza immediata dalle cariche di cui sopra.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi di Presidente nazionale, Direttore generale e componente di Segreteria di Legambiente e incarichi di Segretario, Presidente, o componente della Segreteria di partiti o di organismi equipollenti di partiti di livello locale, regionale o nazionale.

Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi. Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia alla Segreteria ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea dei delegati, della Segreteria sui punti sui quali sia in conflitto di interesse

Art. 38 | Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni e i dispositivi dell'art. 16 del Codice medesimo.

Art. 39 | Organo di Controllo

L'Assemblea dei delegati, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea dei delegati deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea dei delegati si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi



e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipuamente incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli amministratori dell'Associazione circa l'andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.

Art. 40 | Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei delegati, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei conti può coincidere con l'Organo di Controllo, qualora in quest'ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali. Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell'associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.

Il Revisore Legale dei conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni della Segreteria, sia pure senza diritto di voto.

L'eventuale attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.

Art. 41 | Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale, è eletto dal Congresso nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente e resta in carica quattro anni. È composto al massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali. Il Collegio esamina i casi di controversie tra gli organi sociali di Legambiente Nazionale, tra i componenti degli stessi organi e tra le articolazioni territoriali di cui agli art. 33 e 34 del presente statuto, Su di esse, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 40 giorni.

Art. 42 | Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attività associative.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività d'interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;





- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - importi liquidati a qualsiasi titolo con provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi, anche redatti all'esito di procedure non contenziose;
 - altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalità dell'Associazione.
- L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati, Istituzioni e/o Enti pubblici.

Art. 43 | Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale dei Comitati territoriali e dei Circoli

I Comitati regionali, i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i Circoli in Italia e i Circoli aperti all'estero, sono dotati di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e pertanto rispondono in proprio di qualsiasi obbligazione assunta verso terzi, ovvero scaturente da accordi stipulati nell'ambito di procedure di negoziazione assistita o di mediazione nonché da provvedimenti giudiziari emessi in corso o all'esito di giudizi che i medesimi hanno subito ovvero intrapreso, anche in rappresentanza della Legambiente Nazionale, ovvero da fatti illeciti.

Art. 44 | Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei delegati approva il Bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.

Il Bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, la Segreteria provvederà a redigere il Bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Bilancio consuntivo viene presentato dall'Amministratore all'Assemblea dei delegati per la sua discussione e approvazione.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea dei delegati convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 45 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Legambiente Nazionale dovrà essere presa dall'Assemblea dei delegati con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo normato ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.


In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.

Art. 46 | Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

Art. 47 | Norme transitorie

Le eventuali incompatibilità di cui all'art. 37 avranno piena efficacia al primo rinnovo delle cariche associative successivo alla data di approvazione del presente statuto.




Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.

Roma, il 22 giugno 2019



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Assemblea dei Delegati

Napoli, 24/11/2019

Si è riunita in data odierna alle ore 15.10 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), l'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus, con all'ordine del giorno:

1) Elezione degli organismi dirigenti;

Al termine dei lavori congressuali si è riunita l'Assemblea dei Delegati che, verificato la presenza di tutti i componenti, su proposta di Barbara Meggetto, ha eletto all'unanimità Stefano Ciafani alla carica di Presidente Nazionale di Legambiente, Edoardo Zanchini e Vanessa Pallucchi alla carica di Vice Presidente Nazionale, Giorgio Zampetti, alla carica di Direttore Generale, Serena Carpentieri, alla carica di Vice Direttore Generale e Annunziato Cirino Groccia alla carica di Amministratore.

L'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus termina alle ore 15.45

Il verbale è letto e approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus.

Segretario

Annunziato Cirino Groccia

Presidente

Stefano Ciafani